

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 117/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1127 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo GIULIANI, Luca SAVOLDI, Matteo NODARI, Massimiliano MARINELLI e della società US PERGOLETTESE 1932, avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo GIULIANI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28bis, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), b) f) e h), e comma 2, lett. a), b) f) e h), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., omesso di dare immediata comunicazione alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding di quanto riferitogli dai genitori dei calciatori minori A.R., P.S. e C.L.M. tra i mesi di dicembre e gennaio 2025, circa i comportamenti posti in essere dal tecnico sig. Giulio Todisco, consistiti:

- nell'essersi il sig. Todisco, in occasione della gara disputata contro il Novara in data 18.4.2026, rivolto nei confronti del calciatore A.R. contestando continuamente la prestazione sportiva dello stesso con espressioni del tenore sconveniente, tanto da compromettere lo stato emotivo del calciatore minore ed indurlo a chiedere la sostituzione;
- nell'avere il sig. Todisco, in occasione dell'intervallo della gara tra la Pergolettese e il Lecco, inveito nei confronti del calciatore minore di età P.S., proferendo con tono minaccioso frasi dal tenore sveniente, pronunciando tali offensive e denigratorie espressioni mentre contestualmente lanciava oggetti nello spogliatoio, tra cui un tavolo e una bottiglietta di acqua a terra, e colpiva ripetutamente la porta dello spogliatoio con dei pugni, provocando il pianto del giovane calciatore bersaglio di tale condotta, pianto al quale il tecnico sig. Todisco reagiva continuando ad inveire contro il ragazzo con frasi offensive;
- nell'avere il sig. Todisco, in occasione di una gara amichevole disputata contro l'Alcione, proferito con toni aggressivi nei confronti del calciatore minore C.L.M. espressione offensiva;

Luca SAVOLDI, all'epoca dei fatti responsabile safeguarding della società U.S.D. Pergolettese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), b), f) e h), e comma 2, lett. a), b), f) e h), 6 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, quale responsabile safeguarding della società U.S.D. Pergolettese, consentito e comunque non impedito, omettendo di adottare misure appropriate, che il sig. Giulio Todisco, tecnico tesserato per la U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. quale allenatore della compagine militante nel campionato Under 16 Nazionale, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare, tenesse comportamenti inadeguati nei confronti dei calciatori minori di età militanti in detta categoria, utilizzando all'indirizzo degli stessi espressioni offensive ed umilianti, così ingenerando un clima di forte tensione nel gruppo squadra e di conflittualità tra i ragazzi, nonché un generalizzato timore di commettere errori ed un crescente disagio nei giovani destinatari di

tali condotte, con ciò incidendo negativamente sullo sviluppo psicofisico e sul benessere degli stessi, comportamenti consistiti:

- nell'aver indirizzato nei confronti dei calciatori minori di età, a fronte di errori tecnici dagli stessi commessi, espressioni offensive e denigratorie;
- nell'aver inveito, in occasione dell'intervallo della gara tra la Pergolettese e il Lecco, nei confronti del calciatore minore di età P.S., proferendo con tono minaccioso frasi dal tenore offensivo, pronunciando tali offensive e denigratorie espressioni mentre contestualmente lanciava oggetti nello spogliatoio, tra cui un tavolo e una bottiglietta di acqua a terra, e colpiva ripetutamente la porta dello spogliatoio con dei pugni, provocando il pianto del giovane calciatore bersaglio di tale condotta, pianto al quale il tecnico sig. Todisco reagiva continuando ad inveire contro il ragazzo con frasi offensive;
- nell'aver proferito, rivolto al calciatore minore di età J.L.F., a fronte di errori tecnici commessi dallo stesso in occasione degli allenamenti, espressioni denigratorie ed inappropriate, e nell'aver umiliato il giovane calciatore con l'esortazione al compagno di squadra B.R. "dimostra a J. come si fa l'esercizio";
- nell'aver proferito all'indirizzo del calciatore S.T. frasi offensive e denigratorie e nell'aver in una occasione corso verso il predetto calciatore S.T. in segno di aggressione proferendo una frase minacciosa, tanto da determinare l'abbandono della squadra prima della fine del campionato da parte del predetto calciatore;
- nell'aver rivolto in più occasioni nei confronti del calciatore minore M.R. espressioni umilianti, precisando che non avrebbe mai potuto giocare in squadre professionistiche e nemmeno in quelle élite;
- nell'essersi, in occasione della gara disputata contro il Novara in data 18.4.2026, rivolto nei confronti del calciatore A.R. contestando continuamente la prestazione sportiva dello stesso con espressioni offensive, tanto da compromettere lo stato emotivo del calciatore minore ed indurlo a chiedere la sostituzione;
- nell'essersi rivolto in più occasioni nel corso delle sessioni di allenamento nei confronti del calciatore minore A.C. con un'espressione umiliante e denigratoria;
- nell'aver, in occasione di una gara amichevole disputata contro l'Alcione, proferito con toni aggressivi nei confronti del calciatore minore C.L.M. espressioni offensive;
- nell'essersi, in occasione dell'intervallo della gara disputata contro la Pro Patria, avvicinato al calciatore minore C.D. dando allo stesso dei colpetti sul viso e apostrofandolo con atteggiamento provocatorio e minaccioso con parole sconvenienti e cessando nella sua condotta solo quando il giovane calciatore iniziava a piangere;

Matteo NODARI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti delegato tutela minori e responsabile safeguarding della società U.S.D. Pergolettese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), b), f) e h), e comma 2, lett. a), b), f) e h), 6 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale responsabile safeguarding della società U.S.D. Pergolettese, consentito e comunque non impedito, omettendo di adottare misure appropriate, che il sig. Giulio Todisco, tecnico tesserato per la U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. quale allenatore della compagine militante nel campionato Under 16 Nazionale, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare, tenesse comportamenti inadeguati nei confronti dei calciatori minori di età militanti in detta categoria, utilizzando all'indirizzo degli stessi espressioni offensive ed umilianti, così ingenerando un clima di forte tensione nel gruppo squadra e di conflittualità tra i ragazzi, nonché un generalizzato timore di commettere errori ed un crescente disagio nei giovani destinatari di tali condotte, con ciò incidendo negativamente sullo sviluppo psicofisico e sul benessere degli stessi, comportamenti consistiti:

- nell'aver indirizzato nei confronti dei calciatori minori di età, a fronte di errori tecnici dagli stessi commessi, espressioni offensive e denigratorie;
- nell'aver inveito, in occasione dell'intervallo della gara tra la Pergolettese e il Lecco, nei confronti del calciatore minore di età P.S., proferendo con tono minaccioso frasi dal tenore offensivo, pronunciando tali offensive e denigratorie espressioni mentre contestualmente lanciava oggetti nello spogliatoio, tra cui un tavolo e una bottiglietta di acqua a terra, e colpiva ripetutamente la porta dello spogliatoio con dei pugni, provocando il pianto del giovane calciatore bersaglio di tale condotta, pianto al quale il tecnico sig. Todisco reagiva continuando ad inveire contro il ragazzo con frasi offensive;
- nell'aver proferito, rivolto al calciatore minore di età J.L.F., a fronte di errori tecnici commessi dallo stesso in occasione degli allenamenti, espressioni denigratorie ed inappropriate, e nell'aver umiliato il giovane calciatore con l'esortazione al compagno di squadra B.R. "dimostra a J. come si fa l'esercizio";
- nell'aver proferito all'indirizzo del calciatore S.T. frasi offensive e denigratorie e nell'aver in una occasione corso verso il predetto calciatore S.T. in segno di aggressione proferendo una frase minacciosa, tanto da determinare l'abbandono della squadra prima della fine del campionato da parte del predetto calciatore;
- nell'aver rivolto in più occasioni nei confronti del calciatore minore M.R. espressioni umilianti, precisando che non avrebbe mai potuto giocare in squadre professionistiche e nemmeno in quelle élite;
- nell'essersi, in occasione della gara disputata contro il Novara in data 18.4.2026, rivolto nei confronti del calciatore A.R. contestando continuamente la prestazione sportiva dello stesso con espressioni offensive, tanto da compromettere lo stato emotivo del calciatore minore ed indurlo a chiedere la sostituzione;
- nell'essersi rivolto in più occasioni nel corso delle sessioni di allenamento nei confronti del calciatore minore A.C. con un'espressione umiliante e denigratoria;
- nell'aver, in occasione di una gara amichevole disputata contro l'Alcione, proferito con toni aggressivi nei confronti del calciatore minore C.L.M. espressioni offensive;
- nell'essersi, in occasione dell'intervallo della gara disputata contro la Pro Patria, avvicinato al calciatore minore C.D. dando allo stesso dei colpetti sul viso e apostrofandolo con atteggiamento provocatorio e minaccioso con parole sconvenienti e cessando nella sua condotta solo quando il giovane calciatore iniziava a piangere;

Massimiliano MARINELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pergolettese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), b), f) e h), e comma 2, lett. a), b), f) e h), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pergolettese 1932 S.r.l., consentito e comunque non impedito, omettendo di adottare misure appropriate, che il sig. Giulio Todisco, tecnico tesserato per la U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. quale allenatore della compagine militante nel campionato Under 16 Nazionale, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare, tenesse comportamenti inadeguati nei confronti dei calciatori minori di età militanti in detta categoria, utilizzando all'indirizzo degli stessi espressioni offensive ed umilianti, così ingenerando un clima di forte tensione nel gruppo squadra e di conflittualità tra i ragazzi, nonché un generalizzato timore di commettere errori ed un crescente disagio nei giovani destinatari di tali condotte, con ciò incidendo negativamente sullo sviluppo psicofisico e sul benessere degli stessi, comportamenti consistiti:

- nell'aver indirizzato nei confronti dei calciatori minori di età, a fronte di errori tecnici dagli stessi commessi, espressioni offensive e denigratorie;

- nell'averne inveito, in occasione dell'intervallo della gara tra la Pergolettese e il Lecco, nei confronti del calciatore minore di età P.S., proferendo con tono minaccioso frasi dal tenore offensivo, pronunciando tali offensive e denigratorie espressioni mentre contestualmente lanciava oggetti nello spogliatoio, tra cui un tavolo e una bottiglietta di acqua a terra, e colpiva ripetutamente la porta dello spogliatoio con dei pugni, provocando il pianto del giovane calciatore bersaglio di tale condotta, pianto al quale il tecnico sig. Todisco reagiva continuando ad inveire contro il ragazzo con frasi offensive;
- nell'averne proferito, rivolto al calciatore minore di età J.L.F., a fronte di errori tecnici commessi dallo stesso in occasione degli allenamenti, espressioni denigratorie ed inappropriate, e nell'averne umiliato il giovane calciatore con l'esortazione al compagno di squadra B.R. "dimostra a J. come si fa l'esercizio";
- nell'averne proferito all'indirizzo del calciatore S.T. frasi offensive e denigratorie e nell'averne in una occasione corso verso il predetto calciatore S.T. in segno di aggressione proferendo una frase minacciosa, tanto da determinare l'abbandono della squadra prima della fine del campionato da parte del predetto calciatore;
- nell'averne rivolto in più occasioni nei confronti del calciatore minore M.R. espressioni umilianti, precisando che non avrebbe mai potuto giocare in squadre professionistiche e nemmeno in quelle élite;
- nell'essersi, in occasione della gara disputata contro il Novara in data 18.4.2026, rivolto nei confronti del calciatore A.R. contestando continuamente la prestazione sportiva dello stesso con espressioni offensive, tanto da compromettere lo stato emotivo del calciatore minore ed indurlo a chiedere la sostituzione;
- nell'essersi rivolto in più occasioni nel corso delle sessioni di allenamento nei confronti del calciatore minore A.C. con un'espressione umiliante e denigratoria;
- nell'averne, in occasione di una gara amichevole disputata contro l'Alcione, proferito con toni aggressivi nei confronti del calciatore minore C.L.M. espressioni offensive;
- nell'essersi, in occasione dell'intervallo della gara disputata contro la Pro Patria, avvicinato al calciatore minore C.D. dando allo stesso dei colpetti sul viso e apostrofandolo con atteggiamento provocatorio e minaccioso con parole sconvenienti e cessando nella sua condotta solo quando il giovane calciatore iniziava a piangere;

US PERGOLETTESE 1932, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Massimiliano Marinelli, Giulio Todisco, Filippo Giuliani, Luca Savoldi e Matteo Nodari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Filippo GIULIANI,
 - Sig. Luca SAVOLDI,
 - Sig. Matteo NODARI,
 - Sig. Massimiliano MARINELLI,
 - Società US PERGOLETTESE 1932, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro Duca;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Filippo GIULIANI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca SAVOLDI,
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Matteo NODARI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano MARINELLI,
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US PERGOLETTESE 1932;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò